

ATTO ESECUTIVO

DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

per attività aventi come oggetto:

Assistenza Tecnica al progetto “Supporto al sistema di allerta meteo dell’Etiopia” riguardante il rafforzamento del sistema di allerta meteo etiope.

TRA

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, di seguito per brevità denominato semplicemente MATTM o Ministero, (C.F.: 97047140583), legalmente rappresentato dal Dott. Giovanni Brunelli, in qualità di Direttore di Divisione III Affari Internazionali della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali (di seguito DG SVI), domiciliato per la carica presso la sede del Ministero da una parte, e l’**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile** (di seguito ENEA), con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Thaon Di Revel 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), in persona del Direttore del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, Dott. Roberto Morabito, dall’altra parte,

PREMESSO CHE:

- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 promuove l’adozione di azioni per un ambiente, una

società e un'economia sostenibili da parte degli Stati membri;

- l'Accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016, è il primo accordo tra i Governi che mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per sradicare la povertà, che individua, inoltre, l'urgenza di rafforzare le azioni e la cooperazione internazionale in materia di mitigazione e adattamento al fine di consentire e sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre le emissioni di gas serra, la vulnerabilità ai cambiamenti climatici e aumentare la resilienza;
- le Risoluzioni EA.2/6 e EA.2/8 adottate a Nairobi il 27 maggio 2016, nell'ambito della seconda Assemblea Ambientale delle Nazioni Unite riconoscono, l'importanza di un approccio scientifico e tecnologico per favorire un uso più sostenibile delle risorse naturali, sostenendo al contempo la diffusione dell'economia circolare e dei modelli di produzione e consumo sostenibili e chiedono agli Stati membri, di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici sostenendo programmi di educazione, formazione, sensibilizzazione, cooperazione sia a livello nazionale che internazionale;
- lo sviluppo e il trasferimento tecnologico svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione delle misure di mitigazione e adattamento nell'ambito del nuovo accordo in fase di negoziazione in ambito UNFCCC e la necessità che tutti i Paesi si impegnino a rafforzare l'attività di cooperazione per il trasferimento tecnologico (così come previsto dall'art. 10 dell'Accordo di Parigi);
- Con il DPCM n. 142 del 10 luglio 2014 si definisce il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'art. 9 del DPCM n. 142, istituisce e stabilisce le funzioni svolte dalla DGSVI;

- la DG SVI garantisce la partecipazione del Ministero alle attività internazionali in materia di cambiamento climatico;
- in ottemperanza alle decisioni 2/cp17 e 4/cp 13 della XVII Conferenza della Parti della UNFCCC, il Ministero ha investito l'ENEA del ruolo di entità nazionale designata (*National Designated Entity*) nel *Climate Technology Centre & Network* (CTCN), con lettera al Segretario Esecutivo dell'UNFCCC (prot. 0025159 del 02/04/2013);
- ENEA, conformemente a quanto stabilito dell'art. 37 delle Legge n. 99 del 23 luglio 2009, svolge attività finalizzate “alla Ricerca e all'Innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile”;
- ENEA svolge anche attività di ricerca e supporto alla Pubblica Amministrazione, alle imprese, ai cittadini; conformemente ai propri fini istituzionali, persegue gli obiettivi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica e alla diffusione delle tecnologie incentivando lo sviluppo dell'imprenditorialità nell'industria e nella comunità scientifica;
- ENEA, e in particolare il Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, detiene un insieme di competenze e conoscenze relative allo studio ed analisi delle emissioni di gas serra e alla loro riduzione, alle strategie di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico, alla definizione di strategie di sviluppo sostenibile e dei relativi strumenti attuativi di sviluppo eco-industriale;
- ENEA, e in particolare il Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, svolge attività di ricerca e supporto alla Pubblica Amministrazione nel settore delle tecnologie e metodologie per l'efficienza nell'uso e gestione sostenibile delle risorse, nel settore del trasferimento tecnologico alle imprese in

	ambito nazionale, europeo ed internazionale, nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il MATTM e l'ENEA hanno siglato, in data 26 luglio 2017, un Protocollo di Intesa, registrato dall'UCB il 22 novembre 2017 n. 354 e dalla C.d.C. in data 29 novembre 2017 R. 1 Fgl. 4556, finalizzato all'attivazione di un programma di collaborazione per la realizzazione di interventi di trasferimento tecnologico e cooperazione verso i paesi in via di sviluppo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'Art. 5 del Protocollo di Intesa tra MATTM ed ENEA stabilisce che le Parti, ove necessario, predispongano specifici atti esecutivi che regolamentino il ruolo delle Parti, le modalità di esecuzione e la durata degli interventi, i costi e la relativa ripartizione degli stessi, gli eventuali contributi finanziari, il personale coinvolto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il MATTM ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente delle Foreste e del Cambiamento Climatico (MEFCC) della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, in data 17 novembre 2016, un Accordo Tecnico sulla cooperazione nel campo della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'Art. 5 dell'Accordo Tecnico prevede l'istituzione di un Comitato congiunto composto da rappresentanti di entrambi i ministeri, il quale si riunisce periodicamente per fornire supporto decisionale al fine di approvare i piani di lavoro, supervisionare le attività di cooperazione e le relative decisioni finanziarie quali report tecnici e finanziari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • il successivo art. 6 prevede un contributo finanziario da parte del MATTM non eccedente i 2 milioni di euro, per la realizzazione dei progetti approvati dal Comitato congiunto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • a seguito della prima riunione del Comitato congiunto, svoltasi a Bonn il 16 maggio 2017, è stato deciso di realizzare una missione tecnica per 	

l'identificazione di proposte progettuali volte a favorire il rafforzamento del sistema nazionale di allerta meteo;

- nell'ambito della Convenzione tra MATTM ed ENEA *"Attività di studio ed analisi delle opzioni tecnologiche per l'efficienza nell'uso e gestione sostenibile delle risorse, per una Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile"*, firmata il 30 settembre 2016 e registrata dalla Corte dei Conti l'11 novembre 2016, si prevede *"il supporto tecnico scientifico al MATTM nell'individuazione, progettazione e monitoraggio d'interventi in alcuni settori strategici presso i Paesi in Via di Sviluppo (PVS)"*. A tale riguardo, ENEA ha effettuato la missione tecnica richiesta in Etiopia nel luglio 2017, finalizzata alla definizione di concrete proposte progettuali;
- la seconda riunione del Comitato congiunto, svoltasi a Bonn il 15 novembre 2017, ha approvato il progetto denominato "Supporto al sistema di allerta meteo dell'Etiopia";
- nella stessa riunione del Comitato congiunto, il MEFCC ha richiesto il supporto dell'ENEA per la realizzazione del sopraccitato progetto e, con particolare riferimento al coordinamento delle attività e alla formazione dei tecnici locali e all'acquisto delle apparecchiature per il rafforzamento dei sistemi di previsione meteorologica;
- il Comitato congiunto ha accolto la richiesta del MEFCC di identificare ENEA quale soggetto attuatore del Progetto e ha approvato che tale supporto si realizzerà nell'ambito del rapporto convenzionale tra l'ENEA e il MATTM.

RITENUTO CHE:

Le attività previste nell'ambito del sopraccitato progetto ricadono fra quelle

elencate all'articolo 3 del Protocollo d'Intesa siglato tra il MATTM ed ENEA e che quindi occorre provvedere alla stipula di un atto esecutivo ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Protocollo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

ART. 1. – PREMESSE

Le premesse e l'Allegato Tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Esecutivo (nel seguito "Atto").

ART. 2. – AMBITO E SCOPO

Il presente Atto definisce le modalità di esecuzione degli interventi di cui all'Allegato Tecnico che saranno realizzate dal MATTM e dall' ENEA per rafforzare il sistema nazionale etiope di prevenzione e allerta meteorologica. Tale attività consistono nel fornire supporto tecnico all'Agenzia Nazionale di Meteorologia dell'Etiopia per il rafforzamento del sistema nazionale di allerta precoce a seguito di eventi meteorologici estremi e l'uso di previsioni climatiche a livello nazionale e regionale mediante modellistica climatica attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

ART. 3. – OBBLIGHI DELLE PARTI

Il MATTM si impegna a garantire la gestione complessiva delle attività di progetto, così come descritte in dettaglio nell'Allegato tecnico al presente Atto. In particolare prevede di svolgere quanto segue:

- affiancare il MEFCC e l'Agenzia Nazionale di Meteorologia dell'Etiopia nell'avvio delle attività;

	- facilitare lo scambio tra i diversi attori nell'ambito del processo decisionale, anche attraverso la partecipazione a riunioni;	
	- elaborare ed scambiare dati e documenti tra i soggetti coinvolti;	
	- analizzare e valutare lo stato di avanzamento delle attività;	
	- monitorare le attività in itinere, anche attraverso missioni e sopralluoghi;	
	- gestire i flussi documentali e contabili del progetto.	
	L'ENEA si impegna a svolgere le attività di supporto tecnico-specialistico così come descritte in dettaglio nell'Allegato tecnico al presente Atto. In particolare prevede di svolgere quanto segue:	
	- supporto alle attività di <i>Capacity building</i> sulle previsioni metereologiche;	
	- supporto alle attività di <i>Capacity building</i> sul tema della modellistica climatica	
	- supportare l'elaborazione di specifiche tecniche per l'acquisto di attrezzature;	
	- supportare il trasferimento tecnologico;	
	- supporto all'ampliamento della rete di rilevazione etiope con la fornitura, installazione, collaudo e avvio di 50 stazioni per la allerta precoce.	
	ART. 4. – DURATA, PROROGHE E MODIFICHE	
	Il presente Atto avrà una durata di 2 anni a decorrere dal verbale di inizio attività firmato a valle della registrazione da parte degli organi di controllo.	
	Il termine del presente Atto potrà essere prorogato, almeno trenta giorni prima della scadenza, a seguito di accordo scritto fra le Parti.	
	Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Atto per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, previa formale accettazione dalle Parti.	

ART. 5.- COSTO COMPLESSIVO E RIPARTIZIONE

DEGLI ONERI TRA LE PARTI

Il costo complessivo del progetto è pari a €1.291.324, di cui €1.247.040 a carico del MATTM in favore di ENEA per il supporto tecnico-specialistico, più un contributo *in kind* pari a €10.116. ENEA da parte sua, offrirà un contributo *in kind* pari a €34.168, così come dettagliato nella Tabella 5 dell'Allegato Tecnico.

Gli oneri finanziari del MATTM pari a €1.247.040 saranno suddivisi in 5 tranche e avranno le seguenti modalità di erogazione:

a) €60.000, entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte degli organi di controllo, dell'avvenuta registrazione del presente Atto;

b) €512.500, a seguito dell'invio del report tecnico e finanziario sull'utilizzo delle risorse erogate con la prima tranche;

c) €512.500, a seguito dell'invio del report tecnico e finanziario sull'utilizzo delle risorse erogate con la seconda tranche;

d) €81.020, a seguito dell'invio del report tecnico e finanziario sull'utilizzo delle risorse erogate con la terza tranche;

e) €81.020, a seguito dell'invio del report tecnico e finanziario finale a fronte delle spese effettivamente sostenute da ENEA.

I pagamenti delle tranche di cui alle lettere b) c) d) e) avverranno dopo l'approvazione dei suddetti rendiconti da parte del Comitato congiunto.

Le Parti concordano che le attività di cui ai punti b) c) d) e) inizieranno solo dopo la avvenuta approvazione, da parte del Comitato congiunto, dei report tecnici e finanziari già rendicontati da ENEA.

I rendiconti dovranno riportare le spese sostenute da ENEA, suddivise secondo quanto previsto nei singoli *work package* presenti nell'Allegato Tecnico e dovranno essere supportate da idonea documentazione contabile, riferita a:

- personale (contratto, busta paga, *timesheet* ed evidenza del pagamento);
- missioni e viaggi (biglietto aereo, carte d'imbarco, evidenza del pagamento o altro);
- materiali di consumo (fatture o altre evidenze di pagamento);
- attrezzature (fattura ed evidenza di pagamento);
- costi relativi alla formazione (fatture ed evidenza di pagamento);

La rendicontazione finale dovrà riportare, inoltre, un quadro riepilogativo delle spese sostenute nel corso dell'intero periodo di validità del presente Atto.

ART. 6. - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento degli importi indicati nel precedente art. 5 avverrà a seguito di emissione di nota di debito, previa formale approvazione dei report tecnici e finanziari da parte del MATTM.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ENEA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, TESORERIA FRASCATI - IBAN IT18R 01005 39100 000000 218180 - entro 60 giorni dalla data di ricevimento della nota di debito.

ART. 7. - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Ai sensi della Legge 3/2003 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione – ENEA comunicherà al MATTM il Codice Unico di Progetto.

ART. 8. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ENEA assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine comunica che il conto dedicato è IT18R 01005 39100 000000 218180 acceso presso la BNL Gruppo BNP Paribas e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono l'ing. Giuseppe Pica, C.F. PCIGPP54C19G827G, Responsabile della Direzione Amministrazione Centrale e il dr. Giovanni Taglieri, C.F. TGLGNN61B07A345Q, Responsabile Servizio Ragioneria.

ART. 9. - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Atto sono:

- per il MATTM: Dott. Giovanni Brunelli
- per l'ENEA: Dr. Maurizio Sciortino

ART. 10. – PROPRIETA' DELLE CONOSCENZE ACQUISITE

Risultati, informazioni, esperienze, conoscenze acquisiti congiuntamente o singolarmente durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Atto sono di proprietà comune delle Parti.

**ART. 11. – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI
RISERVATEZZA E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

Valgono le disposizioni stabilite all'interno del Protocollo di Intesa.

ART.12. - FORZA MAGGIORE

Il presente Atto sarà legalmente sciolto o sospeso in caso di forza maggiore, a seguito di conflitti locali e/o qualsiasi episodio di turbamento delle condizioni locali che produca situazioni in cui l'operatività e la sicurezza delle missioni in Etiopia non sia più garantita.

ART. 13. – RECESSO

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Atto dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 30 giorni.

Le attività già avviate nell'ambito delle azioni previste all'art. 3 dovranno essere comunque portate a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ART. 14. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente Atto, nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Atto esecutivo valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Ministero

Per ENEA

Dott. Giovanni Brunelli

Dott. Roberto Morabito